

FAQ SULL'UNA TANTUM 2018/2019

Premesse:

- 1) La Direzione Risorse umane e affari generali invia una comunicazione agli aventi diritto a partecipare alla procedura per l'attribuzione del beneficio economico una tantum 2018-2019 ai sensi dell'art. 1, c. 629 della Legge 27.12.2017, n. 205 e indica il termine entro cui presentare la domanda e il periodo che sarà valutato dalla commissione.
La comunicazione è inviata anche a coloro che non sono più in servizio ma hanno i requisiti per partecipare.
- 2) Il beneficio economico è corrisposto secondo le modalità e i criteri di valutazione previsti dal Regolamento per la valutazione per l'attribuzione degli Scatti Triennali dei Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato
- 3) Il beneficio può essere chiesto dai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio al 1° gennaio 2018 e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015.
- 4) L'una tantum 2018-2019 è un importo ad personam la cui determinazione è stata effettuata mediante la quantificazione individuale dell'ammontare dell'incremento stipendiale non ricevuto per effetto del blocco stipendiale e la determinazione del peso percentuale individuale sul totale degli incrementi non erogati.
Il beneficio spettante è ridotto nella misura percentuale del 20% per coloro che hanno beneficiato di una sola annualità e del 40% per coloro che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato di due annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
E' calcolato nei limiti delle risorse stanziare dal MIUR e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera.
- 5) Il modulo di domanda on-line contiene la relazione da compilare ai fini dell'attribuzione del beneficio una tantum 2018-2019 e riporta il periodo per il quale il docente è valutato per l'attività didattica, l'attività di ricerca e l'attività gestionale.
Il triennio di riferimento per la relazione ai fini dell'attribuzione dell'una tantum è 2014/15-2015/16-2016/17.
L'anno accademico ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
- 6) I criteri di valutazione sono:
 - a) attività didattica:
 1. aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal proprio o da altro dipartimento, nell'ambito dei corsi curriculari e delle scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, Scuola superiore e i corsi per la formazione post-lauream degli insegnanti;
 2. aver compilato e consegnato i registri delle lezioni e degli impegni accademici;
 - b) attività di ricerca: aver pubblicato e inserito sul catalogo di ateneo della produzione scientifica almeno due prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nel triennio di riferimento;
 - c) attività gestionale: già acquisita fino a tutto l'a.a.2016/2017 (v. delibera del Senato accademico del 24.07.2018).

DOMANDE E RISPOSTE

N. 1 18/02/2019	Ho partecipato alla procedura di attribuzione delle classi stipendiali triennali, ai fini dell'una tantum posso selezionare le stesse pubblicazioni? Sì, ai soli fini dell'una tantum.
N. 2 18/02/2019	Ho beneficiato dell'una tantum quando ero in servizio presso un altro Ateneo, subirà la riduzione del beneficio dell'una tantum 2018/2019? Sì, il dato è fornito dall'Ateneo di appartenenza.